

Codice DB1506

D.D. 7 marzo 2011, n. 118

CIG in deroga - Gestione 2011 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS per le domande contenute nella Tranche n. 13-2011.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 1, comma 30 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore richiesto, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 13/2011, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio nel mese di gennaio 2011 e dalla durata massima rientrante nei limiti sopra richiamati;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando le risorse stanziare dal Decreto Interministeriale n. 54923 del 22 ottobre 2010, integrate dalla quota del 30% del sostegno al reddito di spettanza regionale;
- di dare atto che verranno adottati gli opportuni provvedimenti di competenza regionale al verificarsi di eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro segnalate dall'INPS o rilevate nel corso di attività ispettive svolte dagli organi preposti, o in caso di non sottoscrizione della DID o di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo da parte delle persone sospese dal lavoro su segnalazione delle Amministrazioni Provinciali;
- di rinviare all'INPS, che gestisce in una logica unitaria le risorse relative al sostegno al reddito messe a disposizione congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dalla Regione, il monitoraggio della spesa, la verifica della sussistenza in cassa di una disponibilità residua a copertura delle ore di integrazione salariale effettivamente fruita dai dipendenti coinvolti nelle domande di CIG in deroga elencate nell'Allegato A, e l'accertamento dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali la gestione delle istanze di CIG in deroga e dei relativi flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

Il Direttore
Paola Casagrande